

DELIBERA N. 44 /12/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETÀ TELENORD S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN
AMBITO LOCALE TELENORD) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMI 1 E 2,
DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 marzo 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249 recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni:

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modifiche ed integrazioni:

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità cont. n. 102/11/DICAM - PROC. 2353/ZD datato 24 ottobre 2011 e notificato in data 7 novembre 2011 alla società Telenord Sr.l. esercente l'emittente televisiva locale Telenord con sede in Serra Riccò (GE), alla via Medicina n. 98/G che contesta la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP, nel corso della programmazione televisiva andata in onda nei giorni 2, 5 e 6 giugno 2010: in particolare, sull'emittente televisiva locale Telenord è stata trasmessa la televendita "EUROPROGRESS EDILIZIA IMPIANTI" il giorno 02 giugno 2010 dalle ore 18.28.46 alle ore 18.40.15, il giorno 05 giugno 2010 dalle ore 18.41.33 alle ore 18.53.02 e il giorno 06 giugno 2010 dalle ore 18.15.02 alle ore 18.26.31 in modo non chiaramente riconoscibili come tale e senza essere stata distinta nettamente dal resto della programmazione televisiva attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottici; in particolare, non è stata inserita sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "*televendita*" nel corso della trasmissione della televendita stessa;

ESPERITO l'accesso agli atti del procedimento sanzionatorio in esame in data 11 gennaio 2012 su richiesta della parte (prot. n. 0068961) pervenuta in data 07 dicembre 2011;

RILEVATO che la parte, con memoria difensiva (prot. n. 0007506) pervenuta in data 15 febbraio 2012, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha eccepito la tardività della contestazione e la "*impossibilità del completo accertamento della violazione*" per la presenza nella

parte superiore dei clip “di una barra nera con caratteri bianchi recante la denominazione dell'emittente, la data e l'ora di messa in onda, occupante una porzione importante della schermata dove normalmente vengono inserite le scritte in sovrimpressione richieste dall'art. 3 della delibera 538/01/CSP”;

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte non possa essere accolto, per i motivi di seguito espressi;

- in punto di fatto, il presente procedimento è stato avviato a seguito della segnalazione della Guardia di Finanza contenuta in apposita relazione (prot. n. 0052290) pervenuta a questa Autorità in data 04 ottobre 2011; tale relazione è stata predisposta dalla Guardia di Finanza su una richiesta di controlli (prot. n. 40578/Agcom/U) datata 01 agosto 2011 della Direzione Servizi Media, già Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, effettuata nel corso dello svolgimento dell'attività istruttoria inerente ad altro procedimento sanzionatorio - proc. 2283/ZD - avviato a seguito di una precedente segnalazione ed avente ad oggetto la diversa violazione da parte dell'emittente televisiva Telenord della disposizione contenuta nell'art. 38, comma 9. d.lgs. 177/05; in particolare, la richiesta di controlli testé menzionata è stata effettuata proprio perché la società Teleonord S.r.l., con apposita memoria difensiva, aveva eccepito, tra l'altro, sempre nel corso del procedimento n. 2283/ZD, l'erronea comprensione nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario della televendita “*Europrogress*”: quindi, il procedimento sanzionatorio n. 2283/ZD e quello presente n. 2353/ZD, pur avendo ad oggetto il medesimo elemento di fatto, la trasmissione della televendita “*EUROPROGRESS EDILIZIA IMPIANTI*”, si distinguono quanto a fattispecie di violazione; nel procedimento n. 2283/ZD la predetta programmazione televisiva è stata contestata sotto il profilo della violazione dell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05, nell'ambito del procedimento n. 2353/ZD la stessa programmazione televisiva è stata contestata successivamente alla data del 4 ottobre 2011 di ricezione della relazione prot. n. 0052290 della Guardia di Finanza, sotto il profilo della diversa violazione dell'art. 3. commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP; quindi, la Direzione Servizi Media. già Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, solo a partire dalla data del 4 ottobre 2011 venuta a conoscenza della presunta violazione dell'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP da parte dell'emittente televisiva Telenord segnalata dalla Guardia di Finanza con specifico riferimento alla sola trasmissione della televendita “*EUROPROGRESS EDILIZIA IMPIANTI*”, ha potuto dare avvio al presente procedimento sanzionatorio:

- in punto di diritto, è orientamento giurisprudenziale risalente e costante elaborato dalla Suprema Corte (cfr. tra le tante, Cass., Sez. 11, 18 aprile 2007, n. 9311 e 5 dicembre 2006, n. 25916; id., Sez. lav., 18 marzo 2005, n. 5921 e 24 novembre 2004, n. 22171 e tra le più recenti Sez. trib. 29 febbraio 2008. n. 5467), nonché dalla giurisprudenza amministrativa (Cifr. Cons. Stato. Sez. VI, 30 gennaio 2007. n. 341 e 8 febbraio 2008, n. 420, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III. 5 dicembre 2007 n. 12490 e 25 settembre 2006. n. 9233 e Sez. I, 7 ottobre 2008 n. 8786), che ai fini della determinazione del *dies a quo* del termine ex art. 14 della legge n. 689/1981 debba tenersi conto, innanzitutto, del tempo “*ragionevolmente necessario*” all'amministrazione per valutare i dati acquisiti in funzione dell'accertamento dell'infrazione e della redazione del successivo processo verbale: il termine di 90 giorni stabilito per la notifica della contestazione decorre per legge dall'accertamento dell'illecito, ma l'accertamento stesso non deve essere confuso né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto /notizia dell'illecito, nel caso di specie, da parte della Guardia di Finanza, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli “*organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto*” (cfr, *ex multis*, Cass. Civile Sez. n. 5921 del 18 marzo 2005 e TAR Lazio, sez. III, 05 dicembre 2007 . n. 12490, secondo il quale “*i limiti temporali entro cui l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14 l. n. 689 del 1981 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento e non alla data di commissione della violazione. La legittimità della*

durata dell'accertamento, che rende mobile il "dies a quo" per la contestazione, va valutata in relazione al caso concreto, sulla base della complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne l'esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione): il principio espresso dalla giurisprudenza sopra richiamato confà ancor più al caso di specie, in quanto il momento della rilevazione dei fatti illegittimi alla base degli addebiti contestati è stato compiuto da un organo amministrativo — la Guardia di Finanza - diverso dall'organo detentore della titolarità e quindi dell'esercizio del potere sanzionatorio - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ne consegue che il termine per la notifica della contestazione va inteso come comprensivo del tempo indispensabile a valutare la rilevanza del fatto in termini di illecito amministrativo, al fine di riscontrare la sussistenza dell'infrazione agli effetti della corretta formulazione della contestazione stessa: alla luce della citata giurisprudenza, *il dies a quo* nel caso di specie è stato correttamente rispettato a far data dal verbale di accertamento datato 18 ottobre 2011, in quanto la ricezione per notifica dell'atto di contestazione sopra menzionato in data 07 novembre 2011, come si legge dall'avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata, è avvenuta nel pieno rispetto dei termini di legge: nel caso di specie, l'accertamento della violazione della disposizione citata datato 18 ottobre 2011 è stato effettuato sulla base degli esiti dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza trasmessi a questa Autorità con la relazione (prot. n. 0052290) pervenuta in data 04 ottobre 2011 e l'atto di contestazione degli addebiti alla società Telenord S.r.l. datato 24 ottobre 2011 è stato notificato in data 07 novembre 2011 (31 ottobre 2011 data di accettazione dell'atto di contestazione da parte dell'ufficio postale) nel pieno rispetto della disciplina contenuta nella l. n. 24 novembre 1981. n. 689 e nella delibera n. 136/06/CONS;

- riguardo alla lamentela sollevata dalla parte in ordine alla impossibilità di verificare la presenza della scritta *"televendita"* sullo schermo televisivo con la visione della registrazione della programmazione televisiva contestata contenuta negli appositi supporti probatori in formato elettronico dvd-r, si rileva non solo il ricorso da parte della società Telenord S.r.l. a formule dubitative o perplesse — *"essendodecisamente possibile la presenza della scritta televendita al di sotto della barra delle informazioni"* e *"Telenord si trova in concreto a dover rispondere di una violazione che presumibilmente la stessa non ha posto in essere"* che, palesando l'assoluta incertezza della parte a verificare l'effettiva presenza della scritta *"televendita"* sullo schermo televisivo, minano la fondatezza dell'eccezione sollevata, ma anche la circostanza che la visione della medesima registrazione relativa alla programmazione televisiva in questione da parte della Guardia di Finanza non abbia evidentemente impedito, né, tantomeno, reso difficoltosi a tale organismo la visione e l'ascolto, tanto poi, da consentire lo svolgimento regolare dei controlli richiesti poi relazionati a questa Autorità esattamente nei termini stabiliti dall'art. 3 bis, comma 4, delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche ed integrazioni (Cifr. pagina 2 della relazione prot. n. 0052290 *"Operazione effettuata sulle registrazioni della programmazione irradiata dall'emittente Telenord, nei giorni 2, 5 e 6 giugno 2010 e fissate su nr. 3 DVD forniti dall'Agcom"*);

- sull'emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente:

CONSIDERATO che *"la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi. o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all' inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, essendo comunque vietato diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall'Autorità con apposito provvedimento"* e che *"le emittenti televisive sono tenute inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta 'pubblicità' o 'tele vendita' rispettivamente nel*

corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/O1/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Telenord S.r.l. esercente l’emittente televisiva locale Telenord la violazione della disposizione contenuta nell’art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/O1/CSP oltre ogni ragionevole tolleranza, in data 2, 5 e 6 giugno 2010;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (euro millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell’illecito realizzato consistente nella presentazione di televendite non distinte e non riconoscibili rispetta alla restante programmazione televisiva trasmessa;

- con riferimento *all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell’agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell’agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 4.648,50 (euro quattromilaseicentoquarantotto/50) corrispondente per la singola violazione ad una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (euro millecinquecentoquarantanove/50) moltiplicata per numero tre giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l’art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/O1/CSP;

VISTO l’art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’ Autorità;

ORDINA

alla società Telenord S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Telenord, con sede in Serra Riccò (GE), alla via Medicina n. 98/G, di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 44/12/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 44/12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 marzo 2012

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola